

## VERBALE DI ACCORDO

In data 23 ottobre 2006, presso la sede della RAIL TRACTION COMPANY SPA in via Sommacampagna 32 - Verona

tra

la RAIL TRACTION COMPANY SPA, rappresentata dai signori Adriano Tomaro e Tiziano Croce da una parte;

e

FILT-CGIL, rappresentata da *DIACO ANTONIO*

FIT-CISL, rappresentata da *CAPOZUCCA CLAUDIO - ROSARIO DI PIETRO  
NITTI GIUSEPPE - MARZANO FRANCESCO*

FAST FERROVIE, rappresentata da *VENEZIANI GERRY - CASTELLAN CHRISTIAN*

ORSA, rappresentata da *NANZANO - CINEJANO*

UGL AF rappresentata da *BRUTTI SANDRO*

si è concluso il seguente verbale di accordo

Premesso:

- Che la RTC è una delle prime imprese ferroviarie nate successivamente alla liberalizzazione del settore;
- Che la RTC spa esercita dal mese di ottobre del 2001 l'attività di trasporto di merci per ferrovia lungo la linea del Brennero, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del trasporto di merci per ferrovia lungo questa importante direttrice di traffico;
- Che mantenendo gli attuali standard di produttività le prospettive di sviluppo della RTC spa possono consentire concretamente una crescita ulteriore dei livelli occupazionali;
- Che le parti intendono con la conclusione del presente accordo instaurare un sistema di relazioni industriali che consenta la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte strategiche dell'azienda.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

### Art. 1

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

*R. P. L. h*

*Adriano Tomaro*

*Adriano Tomaro* *Tiziano Croce* *Diaco Antonio* *Capozucca Claudio* *Rosario Di Pietro* *Nitti Giuseppe* *Marzano Francesco* *Veneziani Gerry* *Castellan Christian* *Nanzano* *Cinejano* *Brutti Sandro*

**Art. 2**Rinnovo minimi retributivi

L'azienda si impegna a partire da febbraio 2007 ad avviare la trattativa territoriale per il rinnovo dei minimi retributivi, in scadenza al 31 marzo 2007, salvo accordi in materia a livello nazionale.

**Art. 3**Lavoro notturno

Fermo restando che per servizio notturno si intende quello compreso tra le ore 00:00 e le ore 05:00, ai solo fini di delle maggiorazioni per indennità lavoro notturno/disagio si riconoscerà un importo pari a € 1,40/ora per il lavoro compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00. Tale indennità per lavoro notturno/disagio ha natura retributiva ai soli fini del Tfr.

**Art. 4**Lavoro domenicale e festivo

Ai lavoratori che devono prestare l'attività nelle giornate di domenica spetta la maggiorazione della retribuzione oraria pari al 20%.  
Ai lavoratori che devono prestare l'attività nelle giornate festive, sancite per legge, spetta una indennità specifica di € 25,00.

**Art. 5**Maggiorazioni per lavoro straordinario

La maggiorazione forfetaria riconosciuta è pari al 30% della retribuzione oraria.

**Art. 6**Premio di risultato

Le Parti convengono di introdurre lo strumento di retribuzione variabile del Premio di Risultato (PdR) a partire dall'anno 2007, con la finalità di:

- coinvolgere tutti i lavoratori al processo di miglioramento continuo dell'azienda attraverso la realizzazione di obiettivi e programmi di efficienza, produttività e qualità;
- rendere partecipi i lavoratori dei benefici ottenuti dall'azienda attraverso il conseguimento dei suddetti obiettivi;

A partire dal mese di gennaio 2007, le Parti procederanno ad uno specifico accordo per la regolamentazione del PdR.

Le OO.SS richiedono un riconoscimento una tantum per i risultati ottenuti dall'azienda nell'anno 2006.

I rappresentanti dell'azienda si riservano di valutare tale richiesta in funzione dei risultati finali di bilancio del 2006.

**Art. 7**Commissione polifunzione Personale di macchina

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Le Parti si dichiarano d'accordo a costituire una commissione paritetica che esamini gli aspetti relativi alla polifunzionalità del Personale di macchina, verificando l'impatto sulla professionalità del lavoratore e considerando l'eventuale valutazione economica in caso di quota significativa di attività correlate ed integrate alla mansione prevalente di condotta.

**Art. 8**

Trasferimenti

L'azienda si impegna a valutare le richieste di trasferimento, nel rispetto delle esigenze di servizio, secondo i seguenti criteri: anzianità aziendale, età anagrafica, carichi di famiglia. L'azienda comunicherà la ponderazione dei seguenti parametri entro novembre 2006.

**Art. 9**

Intervallo minimo

L'azienda si impegna a far usufruire l'intervallo minimo di trenta minuti al termine di ogni periodo effettivo trascorso a bordo del locomotore della durata minima di tre ore e trenta minuti nel corso della giornata lavorativa.

**Art. 10**

Ferie

Le ferie devono essere richieste ed autorizzate formalmente.

La programmazione delle ferie deve garantire il rispetto dei seguenti principi generali:

- le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario, riducibili su richiesta del lavoratore, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre;
- eventuali prestazioni precedentemente non previste e successivamente richieste, a seguito di nuove esigenze del cliente, dovranno essere assicurate dall'azienda con il coinvolgimento del personale operativo;

Le Parti si dichiarano d'accordo nell'esaminare a partire dal mese di marzo il piano di fruizione delle ferie estive nella logica del rispetto dei suddetti principi generali, individuando le opportune pragmatiche soluzioni.

L'azienda si impegna a presentare entro novembre 2006 una proposta di procedura per la fruizione effettiva delle ferie nel restante periodo dell'anno e stabilire il numero di ferie spettanti in funzione dell'articolazione del numero di giorni di lavoro settimanali.

L'azienda ribadisce che allo stato attuale l'orario di lavoro del personale di macchina è articolato su 5 giorni lavorativi a settimana su di una media calcolata nel periodo di quattro settimane.

**Art. 11**

Assistenza sanitaria integrativa

L'azienda sostiene l'importanza, in termini di responsabilità sociale dell'azienda e di efficacia delle politiche gestionali in termini di motivazione e soddisfazione del personale, di garantire al personale dipendente un'assistenza sanitaria integrativa che garantisca sussidi a seguito di malattia, infortunio, ricovero ospedaliero, grandi interventi chirurgici per il lavoratore non in prova e a tempo indeterminato

A tale proposito, l'Azienda si impegna a stipulare, entro il mese di dicembre 2006, una specifica polizza sanitaria, prevedendo il pagamento del premio/contributo totalmente a proprio carico.

Entro il mese di dicembre 2007, l'azienda convocherà una apposita riunione in cui si illustreranno alle OO.SS i risultati a seguito del periodo di prima applicazione.

R. P. I. A. C. G. M. M. M.

Adm  
Sery

Pisano  
JCH  
Mey  
C. M. A. S. C.

**Art. 12**Previdenza complementare

L'azienda sostiene che a seguito dei cambiamenti intercorsi nella normativa previdenziale, con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, la previdenza complementare costituisce uno degli strumenti a cui necessariamente si deve ricorrere al fine di integrare l'assegno pensionistico riconosciuto dall'INPS.

A tal fine, le Parti convengono di individuare entro l'anno le modalità con cui aderire al fondo di previdenza complementare collettivo individuato.

**Art. 13**Quattordicesima mensilità

L'azienda corrisponde una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale fissa mensile percepita dal lavoratore, con esclusione del lavoro straordinario, e determinata secondo i seguenti elementi:

- minimi contrattuali;
- scatti di anzianità;
- superminimi;

Il periodo di maturazione è dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

L'erogazione della 14ma mensilità avviene entro la prima decade di luglio.

Nel caso di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore spettano tanti dodicesimi di ammontare di 14ma mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati.


Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre sono calcolate in misura intera se siano superiori a 15 giorni.




La quattordicesima viene computata ai soli effetti del TFR e della indennità sostitutiva del preavviso.

La quattordicesima viene riconosciuta dall'azienda a partire dal 1 novembre 2006.

La validità del presente accordo è subordinata alla consultazione dei lavoratori che si terrà nei prossimi giorni.

Verona, 23 ottobre 2006

PER RTC 

FILF-CGIL   
 FIO-CISL   
 UGLAF   
 ORSA   
 FAST-FERROVIE 